



Nazione Veneta

Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa

Autorità Nazionale Veneta

Oggetto: Trattato "Tabula rasa" - Atto di Successione di Proprietà Pubblica per il Rimpossesso dei Beni di Sovranità del Popolo Veneto.

Premessa

Considerando il diritto di autodeterminazione del popolo veneto e il desiderio di preservare il potere originale del popolo veneto preesistente, si applicherà il principio della tabula rasa per il distacco di nuovi stati al fine di riconoscere l'acquisizione dell'indipendenza del nuovo Stato formato.

Applicazione del principio della tabula rasa.

Trattati Bilaterali:

Tutti i trattati conclusi dal predecessore e in vigore nel territorio distaccatosi saranno considerati non validi nei confronti del nuovo stato formatosi.

Trattati Multilaterali Chiusi:

I trattati che non prevedono la partecipazione (tramite adesione) di stati diversi da quelli originari cesseranno di avere validità nel territorio distaccatosi.

Trattati Multilaterali Aperti:





Lo stato di nuova formazione può scegliere di aderire ai trattati multilaterali aperti o procedere alla notificazione di successione.

La partecipazione retroagirà al momento dell'acquisizione dell'indipendenza del nuovo stato formatosi.

Distacco di Parti di Territorio

Quando una parte del territorio si distacca e si aggiunge al territorio di uno stato preesistente, si applica la regola della mobilità delle frontiere. Gli accordi vigenti nello stato subentrante si estenderanno alla parte distaccatasi, mentre i trattati nello stato che subisce il distacco non avranno più vigore in tale parte distaccata.

Con questo atto, si formalizza il processo di successione dei beni di proprietà pubblica soggetti al dominio e controllo di poteri coloniali e neo-coloniali, senza il consenso o il riconoscimento del Popolo Veneto. Rispettando il principio di autodeterminazione che garantisce ad ogni popolo il diritto di decidere autonomamente sul proprio destino politico, sociale ed economico, si stabilisce il ritorno di tali beni alla legittima sovranità del Popolo Veneto.

Si sottolinea che questo atto si basa sul principio di sovranità permanente del diritto internazionale, il quale riconosce il diritto di ogni popolo a determinare liberamente la propria forma di governo e a fruire delle proprie risorse.

L'azione di diritto pubblico dell'autogoverno dell'Autorità Nazionale Veneta si pone quale strumento legittimo per attuare questa successione di proprietà pubblica e assicurare il pieno esercizio della sovranità da parte del popolo veneto. Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa, quale organo di rappresentanza e coordinamento del movimento per l'indipendenza del Veneto, assume il ruolo di guida e promozione di questa azione, nel rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e del diritto internazionale.

Con questo atto di successione, si manifesta la volontà del popolo veneto di riappropriarsi dei propri beni di sovranità, ponendo le basi per una vera e propria autodeterminazione politica, economica e sociale del Veneto.

Atto di Successione di Proprietà Pubblica per il Rimpossesso dei Beni di Sovranità del Popolo Veneto

Considerando il diritto di autodeterminazione dei popoli sancito nella Carta delle Nazioni Unite e nel diritto internazionale;

Riconoscendo la sovranità permanente del popolo veneto nel determinare il proprio futuro e autogoverno;





Sottolineando l'importanza di proteggere il patrimonio culturale, storico e territoriale del popolo veneto;

Dichiarando l'illegittimità del diritto coloniale e neo-coloniale esercitato sui beni di sovranità del Popolo Veneto;

Consapevoli dell'autorità nazionale veneta rappresentata dal Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa (CLNVE);

Si redige il presente atto di successione per il rimpossesso dei beni di sovranità del Popolo Veneto definiti dal DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2010, n. 212 Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0236) (GU n.292 del 15-12-2010 – Suppl. Ordinario n. 276), al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di autodeterminazione nel rispetto della sovranità permanente del diritto internazionale nell'ambito dell'autogoverno dell'Autorità Nazionale Veneta del CLNVE.

Articolo 1: Definizione dei beni di sovranità

I beni di sovranità del Popolo Veneto comprendono, ma non si limitano a, risorse naturali, territori, infrastrutture, servizi pubblici, istituzioni culturali, storiche e religiose, elementi simbolici e identitari che rappresentano la storia, la cultura e l'identità del Popolo Veneto.

Articolo 2: Rimpossesso dei beni di sovranità

L'autorità nazionale veneta del CLNVE acquisisce il pieno diritto di rimpossessarsi dei beni di sovranità del popolo veneto, in linea con il diritto di autodeterminazione e il principio di sovranità permanente del diritto internazionale. Tale re-impossessamento seguirà un processo legale e pacifico, nel rispetto delle norme internazionali.

Articolo 3: Ruolo delle istituzioni competenti

L'autorità nazionale veneta, attraverso il CLNVE, si impegna a intraprendere le azioni necessarie per garantire il pieno esercizio del diritto di autodeterminazione del popolo veneto, inclusa la protezione, preservazione e gestione dei beni di sovranità. Saranno stabilite e potenziate istituzioni competenti per la gestione e la tutela di tali beni, attingendo all'esperienza di esperti e professionisti nel campo.

Articolo 4: Cooperazione internazionale

L'autorità nazionale veneta si impegna a promuovere la cooperazione internazionale per proteggere e promuovere i beni di sovranità del popolo veneto. Saranno stabiliti accordi





bilaterali e multilaterali con altri stati o organizzazioni internazionali per garantire il rispetto dei diritti del popolo veneto e dei suoi beni di sovranità.

Articolo 5: Legge interna

Saranno emanate leggi interne a livello nazionale veneto per regolare l'amministrazione, la gestione, la tutela e la valorizzazione dei beni di sovranità. Tali leggi saranno conformi al diritto internazionale e rispetteranno i principi

Articolo 6: Ratifica e Applicazione

Il presente atto di successione entra in vigore con la ratifica da parte dell'autorità nazionale veneta del Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa (CLNVE) e sarà applicato a partire da tale data. Ogni disposizione precedente in contrasto con il presente atto sarà annullata.

Firma: _____ **Franco Paluan** (Rappresentante Legale dell'Autorità Nazionale Veneta del Popolo Veneto)

Firma: _____ **Giovanna Clerici** (Rappresentante Legale del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto)

Contratto di Cessione

Parti coinvolte nel Contratto di Cessione:

Le parti coinvolte nel presente contratto sono:

- Il Popolo Veneto, di seguito Cessionario
- Il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto d'Europa, di seguito Cedente

Scopo del Contratto:

Il contratto ha lo scopo di formalizzare il processo di successione dei beni di proprietà pubblica del Popolo Veneto che sono stati sottoposti al dominio coloniale e neo-coloniale.

Procedura di Successione:





Carta delle Nazioni Unite: L'articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite afferma il principio del "diritto all'autodeterminazione dei popoli".

Dichiarazione universale dei diritti umani: L'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti umani proclama il diritto di ogni individuo di appartenere a un popolo e di partecipare liberamente alla sua vita culturale, sociale ed economica.

Patto internazionale sui diritti civili e politici: L'articolo 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici proclama il diritto di autodeterminazione dei popoli.

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: L'articolo 1 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali proclama il diritto di autodeterminazione dei popoli.

Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale: L'articolo 1 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale riconosce il diritto di autodeterminazione dei popoli.

Risoluzione 2625 (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite: Questa risoluzione, denominata "Dichiarazione sulla concessione di indipendenza ai paesi e ai popoli colonizzati", afferma il diritto di autodeterminazione dei popoli soggetti a dominazione coloniale e straniera.

Sentenze della Corte internazionale di giustizia: La Corte internazionale di giustizia ha emesso diverse sentenze che hanno riconosciuto e interpretato il principio del diritto di autodeterminazione dei popoli, compresa la sentenza sull'indipendenza del Kosovo nel 2010.

Applicazione del principio della tabula rasa. L'applicazione del principio della tabula rasa sulla successione tra stati si riferisce al concetto secondo cui un nuovo stato o regime politico dovrebbe iniziare con una tavola rasa, cioè senza pregiudizi o idee preconcepite derivanti dal precedente stato.

In altre parole, quando avviene una transizione tra governi o regimi politici, il principio della tabula rasa implica che il nuovo stato deve essere completamente aperto al cambiamento e pronto a farsi guidare dalle nuove idee e visioni della società. Ciò può comportare l'eliminazione di leggi, politiche o istituzioni obsolete o dannose e raccomandare un ripensamento completo delle strutture e delle norme che regolano la società.

Questa applicazione del principio può essere vista in diverse situazioni storiche, come ad esempio le rivoluzioni politiche o i cambiamenti di regime. Ad esempio, nel corso della Rivoluzione francese del XVIII secolo, si è avuta una radicale transizione da una monarchia





assoluta a un regime repubblicano, in cui molte delle vecchie strutture e classi aristocratiche sono state eliminate per aprire la strada a una società più egualitaria.

La procedura di successione sarà condotta nel rispetto del diritto di autodeterminazione e della sovranità permanente, come stabilito dal diritto internazionale e dalle convenzioni internazionali, inclusa la Convenzione di Vienna del 1980 e la Convenzione dell'Aia del 1955.

Riferimento alla Convenzione di Vienna sull'azione di diritto pubblico dell'autogoverno dell'autorità nazionale veneta del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto d'Europa:

Nel processo di successione, si farà riferimento all'Articolo 11 della Convenzione di Vienna sull'azione di diritto pubblico dell'autogoverno dell'autorità nazionale veneta del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto d'Europa, che stabilisce i diritti e le responsabilità dell'autorità nazionale veneta.

Prevalenza gerarchica della tutela giurisdizionale del diritto di autodeterminazione conforme all'articolo 10 della Costituzione italiana, l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute ed alla Legge 25 ottobre 1977, n. 881. Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966. (G.U. 7 dicembre 1977, n. 333, S.O.)

Obblighi delle Parti:

Il Popolo Veneto si impegna a collaborare attivamente nel processo di successione e a rispettare le decisioni prese dall'Autorità Nazionale Veneta. Il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto d'Europa si impegna a condurre la procedura nel rispetto dei diritti e della sovranità permanente del Popolo Veneto.

Validità del Contratto:

Il presente contratto avrà validità dal momento della sua firma da parte di entrambe le parti e rimarrà in vigore fino al completo raggiungimento degli obiettivi di successione dei beni di proprietà pubblica del popolo veneto.

Risoluzione delle Controversie:

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente contratto saranno risolte attraverso negoziati tra le parti coinvolte. In caso di impossibilità di raggiungere un accordo, le parti si impegneranno a sottoporre la controversia a un arbitro neutrale, il cui laudo sarà vincolante per entrambe le parti.





Atto di impugnazione:

Il presente documento è soggetto all'impugnazione presso la Corte di Giustizia Internazionale entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione.

Trascorsi i suddetti termini, il presente documento acquisirà forza legale per l'applicazione del contratto.

Per il Cedente



Firma: _____ **Eugenio Pillinini** (Rappresentante Legale del Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa)

Per il Cessionario (Popolo Veneto)

Firma: _____ **Franco Paluan** (Autorità Nazionale Veneta del Popolo Veneto)

Data: 24 Gennaio 2024

Testimonianza del Notaio:

Il presente contratto è stato letto e compreso dalle parti coinvolte, le quali hanno accettato e sottoscritto tutte le clausole del contratto liberamente e senza alcuna forma di coercizione o minaccia.

Nel giorno e luogo sopraindicati, il sottoscritto Notaio ha presenziato alla compilazione e alla firma del presente contratto, attestando che tutte le parti sono consapevoli della portata delle loro dichiarazioni.





Clerici Giovanna

Firma: _____ **Giovanna Clerici** (Rappresentante Legale del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto)

Manuela Sanson

Firma del Notaio: **Manuela Sanson** _____

Data: 24 Gennaio 2024

Per Notifica all'Ufficio Registrazione Trattati all' Unione Europea

Servizio degli strumenti di ratifica
Direzione Generale Affari giuridici Commissione Europea
Rue Joseph II 70 / Josef II-straat 70
1000 (postal office Box: 1049) • Bruxelles / Brussel
Belgio

